



**SOCIETÀ
CHIMICA
ASSEMINI S.r.l.**



Assemini, 22 maggio 2023

Prot. N° HSE/013/CL/IM/CC/23

Spett.le

Città Metropolitana di Cagliari

Il Settore Ambiente

Servizio Autorizzazioni Integrate

Ufficio A.I.A.

ambiente@pec.cittametropolitanacagliari.it

protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

e p.c.

Regione Autonoma della Sardegna

Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: AIA N.224/2017 – Risposta Vs comunicazione Prot. 0011583 del 07/04/2023 indirizzato a Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali.

Egregi Signori,

con la presente intendiamo fornire riscontro alla richiesta da Voi formulata nella comunicazione in oggetto, riguardante la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs 152/06 e rispetto alla quale la regolamentazione di riferimento è rappresentata specificamente dal D.M. n. 45 del 26 gennaio 2023 - *Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo*-, Capo II - *Categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*-, Art. 4 - *Attività libere*.

Ai sensi del Regolamento sopra citato, gli interventi e le opere che possono essere realizzati liberamente e non necessitano quindi della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi per gli effetti dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli che non interferiscono

Sede Legale: Via del Brennero, n. 48 – 56123 Pisa (PI) Tel. 0039 050 555998
Sede Operativa: Zona Industriale Loc. Macchiareddu – Grogastu – 09032 Assemini (CA)
C.F. / P.I. / R.I. Pisa 02389670502 -R.E.A. PI n°203503
PEC societachimicaassemini@pec.it



**SOCIETÀ
CHIMICA
ASSEMINI S.r.l.**



con le matrici ambientali, che non comportano scavi e movimentazioni di suoli e che non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo.

Con la presente intendiamo confermare che gli interventi previsti nel progetto in questione, ossia l'installazione del nuovo impianto PAC e del nuovo impianto di concentrazione della soda a seguito della sostanziale sostituzione di impianti esistenti con questi ultimi, non interferiranno le matrici ambientali, non comporteranno nuova occupazione permanente di suolo e non comporteranno attività di scavo e/o movimentazione di terra.

Quanto sopra confermato è riscontrabile anche dalla planimetria che costituisce parte integrante della documentazione del progetto, che alleghiamo alla presente (All.1 Planimetria Catastale) e che sostanzialmente evidenzia le aree sulle quali verranno installati i due nuovi impianti, che insistono su aree già pavimentate e occupate da impianti che verranno in parte, quindi, sostituiti.

Per le ragioni esposte in precedenza riteniamo quindi altresì confermare che gli interventi che la scrivente Società intende realizzare non ricadono nella tipologia di interventi che necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 242-ter del D. Lgs. 152/06.

Ad integrazione di quanto sopra e con riferimento alla vostra richiesta di chiarimento circa lo spessore della soletta in calcestruzzo armato, specifichiamo che il valore indicato nella relazione di progetto costituisce un rifiuto, che il valore corretto dello spessore della nuova soletta sarà pari a 30 cm e che questa sarà realizzata sopra la soletta esistente, che quindi come anticipato non costituirà oggetto di demolizione.

Distinti saluti.

SOCIETÀ CHIMICA ASSEMINI S.r.l.



Gestore Società Chimica Assemini Srl